

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NOVITA' 730/2024**

Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento che ha approvato il modello 730/2024 inerente all'anno di imposta 2023. Il modello dichiarativo presenta diverse novità, qui riepilogate.

- **CONTRIBUTI CAPITALIZZAZIONE PMI**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le linee guida per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento. In questa scheda riepiloghiamo il contenuto del decreto.

- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2024 PROFESSIONISTI CON CASSA**

Coloro che esercitano un'arte o una professione per la quale è prevista obbligatoriamente l'iscrizione ad un albo o collegio, debbono versare i contributi alla relativa cassa previdenziale di appartenenza. In mancanza di una cassa professionale i professionisti devono iscriversi alla Gestione Separata INPS. Ecco un riepilogo degli obblighi contributivi minimi verso le principali casse professionali per il 2024, e le scadenze dei versamenti da ricordare.

- **CONTRIBUTI ASSUNZIONI GIORNALISTI E PROFESSIONISTI UNDER 36 E STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI GIORNALISTICI: MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE**

Dal 23 aprile 2024 al 23 maggio 2024, le imprese editrici di quotidiani e periodici, le agenzie di stampa e le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, potranno inviare la domanda per la richiesta:

- ◆ del contributo a sostegno delle assunzioni di giornalisti e professionisti under 36,
- ◆ e del contributo a sostegno della stabilizzazione dei contratti giornalistici.

Con decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023 sono state definite modalità di invio delle domande per la fruizione delle suddette agevolazioni.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 12.04.2024 AL 26.04.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Ortofrutta: domande prestiti ISMEA dall'8 al 22 aprile

ISMEA ha annunciato l'attivazione di una nuova linea di credito, il **prestito COR (Cambiale Ortofrutta)**, dedicata:

- ◆ alle piccole e medie imprese agricole
- ◆ operanti nel settore ortofrutticolo
- ◆ diretta ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo aziendale.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013, **per un importo massimo pari al 50% dei ricavi 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro**, con rimborso a partire da ventiquattro mesi dopo la data di erogazione e durata fino a cinque anni.

L'Utente, per presentare la domanda, deve:

1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
2. Compilare e convalidare la domanda durante il periodo di presentazione che va **dal 8 al 22 aprile 2024** all'indirizzo <http://strumenti.ismea.it>.

Entro il 16 aprile comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [Circolare del 21 marzo 2024 n.7](#) in merito **all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione**, disposta dalla legge di bilancio 2024. A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

In merito alla dichiarazione da presentare al committente **per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta**, si ricorda che la normativa vigente prevede che:

- ◆ la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante raccomandata A/R e che
- ◆ se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario **le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024** (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

Indennità spettacolo IDIS: gli obblighi contributivi

Con il decreto legislativo 216/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2023 è stato istituito un **nuovo ammortizzatore sociale detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo**, noto per la sua elevata frammentarietà lavorativa. La prestazione è in vigore dal 1° gennaio 2024. Questa misura sostituisce la precedente indennità ALAS, che era destinata solo ai lavoratori autonomi.



L'INPS ha pubblicato l'8 aprile la [circolare n. 56/2024](#), sugli obblighi contributivi correlati e le modalità di esposizione in Uniemens, indirizzata ai datori di lavoro.

Note in diminuzione: l'emissione dopo liquidazione dei beni infruttuosa

L'agenzia delle Entrate evidenzia che il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla **procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione Iva** seguendo le regole dell'**articolo 26 del Dpr n. 633/1972**.

Viene anche precisato che, se la procedura è precedente al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, si dovrà attendere la sua conclusione.

Questa, in sintesi, la **[risposta ADE a interpello n. 88 del giorno 8 aprile 2024](#)**.

Distretti biologici: domande di aiuti dal 15 aprile

Il MASAF ha pubblicato l'**[Avviso \(DD 29.02.2024\)](#)** per la **selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici** per:

- ♦ favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e
- ♦ la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica.

Possono presentare domanda (**[accedi qui per la modulistica](#)**) di accesso ai contributi per i Progetti a carattere locale, quali soggetti proponenti, **i Distretti biologici riconosciuti come tali dalle normative regionali e nazionali; a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 29 aprile 2024**.

I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione.

Le PMI possono essere:

- imprese che operano nella produzione agricola primaria;
- imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli;
- imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Ingresso lavoratori nomadi digitali: decreto in GU

Nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il **[Decreto 29 febbraio 2024 del Ministero dell'interno](#)**: *Modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto*. Si tratta in particolare di:

- ♦ lavoratori autonomi (cd Nomadi digitali) e
- ♦ lavoratori dipendenti di un'impresa anche non residente nel territorio nazionale (cd Lavoratori digitali da remoto)

che possono entrare e svolgere attività lavorativa in Italia purché dispongano di:

- ♦ reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (attualmente pari a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge)
- ♦ assicurazione sanitaria e sistemazione alloggiativa;
- ♦ esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività da svolgere da remoto;
- ♦ contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento dell'attività'.





Il nuovo permesso di soggiorno (Nomad digital visa) deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova, **entro otto giorni** lavorativi dall'ingresso nello Stato e **viene rilasciato**, in formato digitale **per un periodo non superiore a un anno**, rinnovabile.

Inps riapre i termini per comunicare benefit e stock options 2023

Con il messaggio 32/2024 INPS aveva fornito le modalità per effettuare la **comunicazione dei dati relativi ai fringe benefits e stock option erogati ai dipendenti cessati per pensionamento nel 2023, da parte dei datori di lavoro** ai fini dell'emissione delle CU 2024 e delle dichiarazioni precompilate. Infatti, per tali casi è l'istituto che svolge la funzione di sostituto di imposta.

Con un nuovo messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024, è stata comunicata la **riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option, in quanto** molti datori di lavoro non hanno provveduto all'invio entro il termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell'invio di flussi di rettifica per cui riattivata la funzione. Tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di conguaglio fiscale e **comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con indicazione dell'obbligo, per i contribuenti interessati, di presentare la dichiarazione dei redditi.**

Limiti reddito cumulabile NASPI e DISCOLL

Dal 2024 a seguito del decreto fiscale 216/2023, la soglia di cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL con i redditi da lavoro dipendente e parasubordinato è stata parificata a quella della no tax area, cioè del limite al di sotto del quale opera l'esenzione fiscale. Inps ha comunicato con il messaggio 1414 del 9 aprile 2024 il recepimento della novità.

Il limite di reddito è fissato per il 2024 quindi a 8.500 euro all'anno, parificato a quello per i pensionati.

Tutti i limiti specifici in vigore sono dunque:

- ♦ reddito da lavoro dipendente o parasubordinato compatibile con NASPI: 8.173,91 euro nel 2022 e nel 2023; 8.500 euro nel 2024;
- ♦ reddito da lavoro autonomo (compatibile con DIS COLL): 5.500 euro, invariato dal 2022 al 2024.
- ♦ eventuali redditi da prestazioni di lavoro occasionale con Libretto famiglia o contratto telematico. Presto sono cumulabili con le indennità di disoccupazione fino alla soglia di 5mila euro.
- ♦ eventuali redditi da prestazioni di lavoro agricolo occasionale (legge 197 2022) entro un massimo di 45 giornate lavorative non incidono sulle prestazioni di disoccupazione

Avvisi dell'Agenzia tramite l'app IO

L'Agenzia delle entrate ha annunciato che **tramite l'App IO gratuita della pubblica amministrazione**, i contribuenti possono ricevere gli avvisi riguardanti: rimborsi in arrivo, scadenze di contratti e rateazioni, adempimenti, altre comunicazioni personalizzate.


Per poter utilizzare l'applicazione, disponibile negli **store iOS e Android**, è necessario effettuare il *login* con carta d'identità elettronica (Cie) o con Spid.

*Concludiamo informando che il Ministero delle Imprese con **comunicato di ieri 11 aprile ha confermato la scadenza, nella stessa data**, delle comunicazioni al Registro dei Titolari effettivi,*





come da sentenze del TAR del 9 aprile 2024 e malgrado la ulteriore richiesta di proroga del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.



NOVITA' 730/2024

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 68472 del 28.02.2024, ha approvato il modello 730/2024 inerente all'anno di imposta 2023, che presenta diverse novità riepilogate in questa scheda.

NOVITA' 730/2024	
AMPLIAMENTO PLATEA 730/2024 E PRESENZA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	<p>Da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, come:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ I dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni;◆ I redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;◆ Gli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria. <p>Inoltre, dal 2024 i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ammessi all'utilizzo del modello 730 possono scegliere di presentare tale modello in modalità c.d. "in assenza di sostituto", anche qualora abbiano un sostituto d'imposta per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio¹.</p> <p>Si segnala inoltre che con le modifiche intervenute dal 01.07.2023 alla disciplina dello sport dilettantistico², le istruzioni del Modello 730/2024 evidenziano i nuovi limiti reddituali a cui fare riferimento per valutare l'esonero dalla presentazione della dichiarazione in presenza dei citati redditi da attività sportive dilettantistiche³.</p>
QUADRI AGGIUNTIVI	<p>Per alcune tipologie di redditi, il contribuente può scegliere di presentare il modello 730 ed i c.d. "quadri aggiuntivi" del modello REDDITI PF unitamente al relativo frontespizio, nei modi e termini previsti per detta dichiarazione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ agricoltori "sottosoglia"⁴ che hanno fruito nel 2023 di crediti d'imposta per attività agricole, utilizzabili in compensazione: possono utilizzare il quadro RU e RS;◆ i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato plusvalenze da criptoattività⁵ oltre euro 2.000: possono utilizzare il quadro RT.

¹ Fino allo scorso anno, in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico in grado di effettuare le operazioni di conguaglio, non era ammessa la presentazione della dichiarazione "in assenza di sostituto".

² ad opera del D.Lgs. n. 36/2021.

³ In particolare, per il 2023 si ha un limite di:

- ◆ euro 30.658,28, per i compensi da attività sportive dilettantistiche svolte dal 01.01.2023 al 30.06.2023;
- ◆ euro 15.000,00, nel caso di compensi da attività sportive dilettantistiche svolte dal 01.07.2023 al 31.12.2023, nel settore del professionismo svolte dal 01.07.2023 al 31.12.2023 da sportivi under 23.

⁴ imprenditori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA

⁵ derivanti da:

- ◆ partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi "black-list", i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati



<p>FAMILIARI A CARICO</p>	<p>Per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico.</p> <p>I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.</p>
<p>Quadro C – redditi da lavoro dipendente e assimilati</p>	<p>Il quadro del reddito di lavoro dipendente/assimilato è stato oggetto di modifiche per quanto riguarda</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo ◆ e il nuovo regime di tassazione delle mance nelle strutture ricettive/ristoranti⁶.
<p>Quadro D – Altri redditi</p>	<p>Le modifiche intervenute in materia di compensi derivanti da attività sportiva⁷ hanno riflessi anche sulla compilazione del quadro D.</p> <p>In particolare, nel quadro in esame i redditi derivanti da prestazioni sportive assimilate al lavoro autonomo possono essere indicati rispettivamente al rigo D3 o al rigo D4 a seconda che si tratti di compensi percepiti fino al 30.06.2023 oppure a partire dal 01.07.2023.</p> <p>Al fine di distinguere le diverse tipologie di reddito ed il relativo regime di tassazione (o esenzione), le istruzioni istituiscono nuovi codici per la compilazione del modello 730/2024.</p>
<p>Quadro E – Oneri e Spese</p>	<p>Le istruzioni relative alla compilazione delle sezioni III-A, III-C e IV, inerenti alle detrazioni edilizie, recependo le numerose novità apportate dal legislatore nel 2023⁸, ricordano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 17.02.2023, è stata eliminata la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo delle detrazioni edilizie, della cessione del credito o dello sconto in fattura⁹ ◆ le spese sostenute nel 2023 rientranti nel superbonus, salvo specifiche deroghe, sono detraibili nella percentuale del 90% e non più quella del 110%. ◆ su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022 per interventi rientranti nella disciplina del superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 quote annuali (in luogo delle 4 ordinarie)¹⁰. ◆ per le spese sostenute dal 30.12.2023 per interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il rispetto dei requisiti¹¹ deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

- ◆ altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito

⁶ In particolare, è stato introdotto un "regime naturale" di tassazione sostitutiva (cui è possibile rinunciare da parte del lavoratore) con aliquota del 5%: per i lavoratori del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 nel limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

⁷ introdotte dal citato D.Lgs 36/2021 ed in vigore dal 01.07.2023

⁸ da ultimo con il D.L. 212/2023 e la "Legge di Bilancio 2024".

⁹ fatte salve alcune specifiche deroghe illustrate nella nuova **Appendice "Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto"**;

¹⁰ a condizione che dette spese non siano già state indicate nel modello 730/2023 o nel REDDITI PF 2023

¹¹ di cui al D.M. 236/1989.



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ la detrazione spetta per gli interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici¹². ◆ ai fini del Supersismabonus per spese su interventi avviati successivamente al 30.12.2023, in Comuni siti in territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 01.04.2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è richiesta la stipula, entro un anno dalla conclusione dei lavori, di un contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali. ◆ per l'anno 2023, il limite di spesa ammesso al cd. "bonus arredo" (detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici) è di euro 8.000,00 (precedentemente era pari a euro 10.000,00). ◆ le erogazioni liberali in denaro o in natura possono dedursi se erogate in favore, tra l'altro, di fondazioni/associazioni riconosciute che abbiano per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 09.10.2023.
<p>QUADRO G- CREDITI DI IMPOSTA</p>	<p>Nel Quadro G dedicato ai "Crediti d'imposta", le principali modifiche sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'aggiunta di due nuovi codici identificativi, dedicati rispettivamente ai crediti d'imposta spettanti per negoiazione e arbitrato e per il contributo unificato ◆ l'eliminazione del credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica in quanto limitato agli acquisti effettuati nel 2022 ◆ l'integrazione delle istruzioni relative al cd. "social bonus" ovvero del credito d'imposta spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di ETS per il recupero e riutilizzo di immobili pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata ◆ l'eliminazione del riferimento all'anno di imposta 2022 per il riconoscimento del credito d'imposta per attività fisica adattata e per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili.
<p>Quadro L – Ulteriori dati</p>	<p>Il quadro L – "Ulteriori dati", che fino allo scorso anno andava compilato unicamente in presenza di redditi prodotti a campione d'Italia, risulta implementato di due nuove sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la sezione II, per i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 01.01.2023 ◆ la sezione III, per i redditi di capitale di fonte estera, soggetti ad imposizione sostitutiva.
<p>Quadro W – Investimenti e attività estero</p>	<p>Il nuovo quadro W – "Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale" può essere utilizzato per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività detenuti/posseduti all'estero, nonché determinare, in relazione ad essi, le imposte sostitutive dovute (IVIE, IVAFE e Imposta sul valore delle cripto-attività).</p>

¹² salvo che entro il 29.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per i quali non è richiesto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, se non sono ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto prezzo



CONTRIBUTO CAPITALIZZAZIONE PMI

Il Decreto n.43 del 9 gennaio 2024, pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e in vigore dal 20 aprile 2024, stabilisce le linee guida per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento, attraverso un fondo di 80 milioni di euro. Le PMI devono rispettare specifici requisiti di ammissibilità per il **contributo alla capitalizzazione che varia dal 3,75% al 5% a seconda della dimensione dell'impresa**. Vi sono criteri stringenti per il monitoraggio e la revoca del contributo in caso di inadempienza o irregolarità.

In questa scheda riepiloghiamo il contenuto del decreto.

CONTRIBUTO CAPITALIZZAZIONE PMI	
PREMESSA	<p>Il Decreto n.43 del 9 gennaio 2024 pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 2024 mira a supportare la capitalizzazione delle PMI italiane. Il decreto incentiva gli investimenti in beni strumentali, innovazioni tecnologiche (4.0) e iniziative sostenibili (green), con un contributo all'aumento di capitale pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 5% per micro e piccole imprese◆ 3,575% per le medie imprese <p>Il decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo in attesa del decreto attuativo, da emanarsi entro la data del 1° luglio 2024.</p>
BENEFICIARI	<p>Per accedere alle agevolazioni, le PMI devono soddisfare requisiti specifici:</p> <ol style="list-style-type: none">1. devono essere regolarmente costituite e iscritte nei registri delle imprese pertinenti¹³.2. operare pienamente nei loro diritti,3. non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria,4. non avere debiti non onorati relativi ad aiuti di stato considerati illegali o incompatibili¹⁴;5. e non trovarsi in stato di difficoltà finanziaria¹⁵. <p>Inoltre, devono assumere la forma di società di capitali e non avere amministratori o soci condannati per reati legati alla formazione fittizia del capitale sociale.</p> <p>Infine, le imprese soggette a restrizioni antimafia non sono eleggibili per tali agevolazioni.</p>

¹³ Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese

¹⁴ ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda

¹⁵ così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell'articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5 dell'articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell'articolo 2 del regolamento GBER.



CARATTERISTICHE AUMENTO DI CAPITALE	Ecco una tabella che riassume i requisiti relativi all'aumento di capitale sociale per le PMI:	
	REQUISITO	DESCRIZIONE
	Delibera aumento capitale	La PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento entro la data di presentazione della domanda di contributo
	Modalità dell'aumento di capitale	L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente mediante conferimento in denaro e deve essere specificato come 'versamento in conto aumento capitale'.
	Sottoscrizione dell'aumento di capitale	L'aumento di capitale deve essere sottoscritto entro 30 giorni dalla concessione del contributo.
	Versamento della quota non versata	La quota dell'aumento di capitale non versata entro 30 giorni dalla concessione deve essere versata entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso.
MONITORAGGIO CONTROLLI E ISPEZIONI	<p>In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.</p> <p>Le PMI beneficiarie devono conservare la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.</p>	
REVOCHE	<p>Il contributo erogato alle PMI può essere revocato dal Ministero, parzialmente o totalmente, per vari motivi legati al mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti.</p> <p>Questi includono la presentazione di dichiarazioni false, la mancanza dei requisiti di ammissibilità, cambiamenti nella forma giuridica dell'impresa, mancate o inadeguate sottoscrizioni e versamenti dell'aumento di capitale, mancata apertura di sedi operative in Italia per PMI non residenti, e mancata stipula di contratti di finanziamento necessari.</p> <p>Ulteriori motivi di revoca comprendono l'uso improprio dei beni oggetto di programma di investimento, la non conformità del programma agli standard previsti, la mancata conclusione degli investimenti nei tempi stabiliti, e il mancato invio delle richieste di erogazione o delle richieste per le quote successive di contributo.</p>	






ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2024 PROFESSIONISTI CON CASSA

Coloro che esercitano un'arte o una professione per la quale è prevista obbligatoriamente l'iscrizione ad un albo o collegio, debbono versare i contributi alla relativa cassa previdenziale di appartenenza.

In mancanza di una cassa professionale i professionisti devono iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Ogni cassa professionale ha il proprio regolamento che definisce le aliquote contributive, le modalità e i termini di versamento.

Tranne alcune eccezioni, in genere i contributi da versare sono divisi in tre categorie: il contributo soggettivo (con importo minimo fisso e quota sul reddito eccedente), quello integrativo e quello di maternità.

Ecco **un riepilogo degli obblighi contributivi minimi verso le principali casse professionali** per il 2024, e le scadenze dei versamenti da ricordare.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2024 PROFESSIONISTI CON CASSA		
PSICOLOGI (ENPAP)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	Soggettivo: € 856, Integrativo: 2% del volume d'affari	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 1° marzo (acconto), ♦ 1° ottobre (saldo)
VETERINARI (ENPAV)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	Soggettivo: € 3.237,50, Integrativo: € 555, Solidarietà: € 258,50	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 31 maggio e 31 ottobre (senza rateazione), ♦ 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre (4 rate), ♦ Fine mese dal 31 marzo al 31 ottobre (8 rate)
INGEGNERI E ARCHITETTI (INARCASSA)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	Soggettivo: € 2.695, Integrativo: € 815 (minimi)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 30 giugno e 30 settembre (due rate), oppure ♦ Fine Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre (sei rate bimestrali) ♦ I professionisti non iscritti alla Cassa, ma iscritti all'Albo e titolari di partita Iva, corrispondono soltanto il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari entro il 31 agosto
AVVOCATI (CASSA FORENSE)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	Soggettivo: € 3.355 (intero), € 1.677,50 (ridotto 50%), € 838,75 (ulteriormente ridotto), Integrativo: € 850 (ridotto € 425,00)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre (contributi minimi), ♦ 31 luglio e 31 dicembre (autoliquidazione), ♦ 31 dicembre (volontari/facoltativi)






		<ul style="list-style-type: none"> Emissione straordinaria 31 ottobre 2024 per minimo obbligatorio di neo iscritti in corso d'anno, rateazioni già concesse, anni precedenti, Rateazioni di istituti facoltativi.
MEDICI E DENTISTI (ENPAM)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	<p>Si dividono in Quota A (minimi) e Quota B.</p> <p>I contributi di Quota A 2024 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> € 140,47 per gli studenti; € 280,93 fino a 30 anni di età; € 545,28 dai 30 fino ai 35 anni; € 1.023,24 dai 35 fino ai 40 anni; € 1.889,75 dai 40 anni fino all'età del pensionamento di Quota A; € 1.023,24 oltre i 40 anni per gli ammessi a contribuzione ridotta (iscritti prima del 90) <p>Per quanto riguarda la Quota B:</p> <ul style="list-style-type: none"> I liberi professionisti che hanno meno di 40 anni e che nel 2022 hanno avuto un reddito pari o inferiore a 4.484,51 euro (al netto delle spese) non pagano i contributi di Quota B 2023 (redditi 2022). Limite a 8.282,15 euro per chi ha più di 40 anni (si paga Quota A per intero). <p>Maternità: € 79,87</p>	<ul style="list-style-type: none"> in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre; oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre; in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30 giugno* oppure in nove rate con scadenza 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio*, 28 febbraio*, 31 marzo*, 30 aprile*, 31 maggio*, 30 giugno* (* maggiorate del solo interesse legale).
CHIMICI, FISICI, ATTUARI, AGRONOMI, FORESTALI LAUREATI (EPAP)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	<p>Soggettivo: € 7.227, Solidarietà: € 14, Integrativo: € 289</p>	<ul style="list-style-type: none"> 5 aprile (30% primo acconto), 5 agosto (35% secondo acconto), 15 novembre (saldo e contributo di maternità)
CONSULENTI DEL LAVORO (ENPAEL)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	<p>Soggettivo minimo € 2.309 (€ 1.154 nella misura ridotta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Minimi in 4 rate mensili : 30 aprile, 28 giugno, 30 settembre e 9 novembre 2024 Contributi eccedenti in un'unica soluzione il 30 settembre, oppure in quattro rate alle scadenze del 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre, 21 dicembre.
GIORNALISTI AUTONOMI (INPGI)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	<p>Soggettivo (12%) € 298,66 (ridotto giovani 149,33 pensionati 149,33)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Scadenza minimi 31 luglio 2024





	Integrativo (4%) € 99,55 (ridotto giovani 49,78 pensionati 99,5) Contributo di maternità € 18,43	<ul style="list-style-type: none"> Scadenza contributi eccedenti il minimo: 31 ottobre 2024 o in tre rate 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre
RAGIONIERI COMMERCIALISTI (CASSA RAGIONIERI)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	Soggettivo: € 3.357,21 (minimo), Soggettivo supplementare: € 612, Integrativo: € 90,974	<ul style="list-style-type: none"> 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 ottobre (20% dei contributi minimi e maternità), 16 settembre (acconto "eccedenze") 6 dicembre (saldo "eccedenze")
DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)	CONTRIBUTI MINIMI 2024	SCADENZA
	Soggettivo: € 3.075 (minimo), Integrativo: € 923	<ul style="list-style-type: none"> 31 maggio (prima rata), 31 ottobre (seconda rata e contributo di maternità)



CONTRIBUTI ASSUNZIONI GIORNALISTI E PROFESSIONISTI UNDER 36 E STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI GIORNALISTICI MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE

INTRODUZIONE

A partire **dal 23 aprile 2024 (ore 10:00) al 23 maggio 2024 (ore 17:00)**, le imprese editrici di quotidiani e periodici, le agenzie di stampa e le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, potranno inviare la domanda per la richiesta:

- ◆ del contributo a sostegno delle **assunzioni di giornalisti e professionisti under 36**,
- ◆ e del contributo a sostegno della **stabilizzazione dei contratti giornalistici**.

Con [decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023](#) sono state definite **modalità di invio delle domande per la fruizione delle suddette agevolazioni**¹⁶.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti per poter beneficiare dei suddetti contributi e le modalità di invio delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali sono le misure** previste dal **Fondo straordinario** per gli interventi di **sostegno all'editoria per l'anno 2023**?
2. **Quali sono i requisiti e le modalità di fruizione** del **contributo** per l'**assunzione a tempo indeterminato** di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali?
3. **Quali sono i requisiti e le modalità di fruizione** del **contributo** per la **trasformazione dei contratti giornalistici a tempo determinato e dei co.co.co.**?
4. Quali sono le **disposizioni comuni** ai contributi in esame?

¹⁶ Previste dal [D.P.C.M. 10 agosto 2023](#), articolo 4, "Misure a sostegno delle assunzioni di giornalisti e professionisti under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici", con ripartizione delle risorse assegnate al **Fondo straordinario** per gli interventi di **sostegno all'editoria per l'anno 2023** entro il limite complessivo di 15 milioni di euro.



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE MISURE PREVISTE DAL FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA PER L'ANNO 2023?

R.1. La **Legge di Bilancio 2022**¹⁷ ha previsto **numerosi interventi a sostegno dell'editoria**, attraverso l'istituzione del "**Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria**" con dotazione di risorse pari a **140 milioni di euro per l'anno 2023** e così ripartite¹⁸:

1. 10 milioni di euro per le **misure per il sostegno alle edicole**;
2. 60 milioni di euro per le **misure per il sostegno delle imprese editoriali di giornali e periodici**;
3. entro il limite complessivo di 15 milioni di euro per le **misure a sostegno delle assunzioni di giornalisti e professionisti under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici**;
4. 10 milioni di euro per le **misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa**, entro il limite di;
5. 45 milioni di euro per le **misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche**.

Successivamente, con [decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023](#) sono state disciplinate **modalità di invio delle domande per la fruizione delle suddette agevolazioni**.



I contributi di cui sopra sono riconosciuti nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

D.2. QUALI SONO I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO PER ASSUNZIONI DI GIORNALISTI E PROFESSIONISTI UNDER 36?

R.2. Ai **datori di lavoro** appartenenti:

- ◆ alle **imprese editrici** di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione,
- ◆ alle **agenzie di stampa**,
- ◆ e alle **emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali**, non partecipate dallo Stato,

che **hanno assunto**, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, **giovani giornalisti e altri professionisti, con età non superiore ai 35 anni**, in possesso di **qualifica professionale**, opportunamente attestata, **acquisita nel campo**:

- ◆ della digitalizzazione editoriale,
- ◆ dell'informazione e documentazione informatica,
- ◆ della comunicazione e sicurezza informatica,
- ◆ del servizio on line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media,

¹⁷ L'articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

¹⁸ con [D.P.C.M. 10 agosto 2023](#).



è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di **10.000 euro** per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell'anno **2023**, escluse le assunzioni effettuate ai sensi del decreto correttivo" del Jobs Act¹⁹.

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO
10.000 euro
per ogni **assunzione a tempo indeterminato** nel 2023

Il contributo è riconosciuto **entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro** per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

Costituiscono **requisiti** di ammissione al beneficio:

- ◆ l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione **ATECO** con le seguenti specificazioni:
 - ✓ per le **imprese editoriali di quotidiani: 58.13** (edizione di quotidiani)
 - ✓ per le **imprese editoriali di periodici: 58.14** (edizione di riviste e periodici)
 - ✓ per le **agenzie di stampa: 63.91** (attività delle agenzie di stampa);
 - ✓ per le **emittenti radiofoniche: 60.10** (trasmissioni radiofoniche);
 - ✓ per le **emittenti televisive: 60.20** (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
- ◆ l'**iscrizione** al Registro degli Operatori della Comunicazione (**ROC**), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- ◆ non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Il **contributo** forfettario nella misura di **10.000 euro** per **ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, che si è perfezionato nel **periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023**, escluse le assunzioni effettuate ai sensi del decreto correttivo" del Jobs Act.

COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al suddetto contributo è necessario presentare apposita **domanda per via telematica** dal **23 aprile 2024 (ore 10:00) al 23 maggio 2024 (ore 17:00)**.

La **procedura** per la **presentazione della domanda** è disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. La domanda è **gestita** dal **Dipartimento per l'informazione e l'editoria**²⁰ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



¹⁹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 69/2017 riguardano l'estensione degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Questo comma specifica che gli incentivi previsti per l'assunzione di lavoratori con contratti a tempo indeterminato sono applicabili anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, a patto che tale trasformazione avvenga entro determinate condizioni stabilite dalla normativa. In sintesi, le assunzioni a tempo indeterminato che beneficiano degli incentivi comprendono:

- ◆ **Nuove Assunzioni:** L'incentivo si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
- ◆ **Trasformazioni di Contratti:** Include anche la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, sempre che la trasformazione rispetti i requisiti previsti dalla norma.

²⁰ da qui in avanti per "**Dipartimento**" si intende il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.



La domanda deve **includere** un'apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà²¹ redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica **attestante**:

- ◆ il **possesso dei requisiti** precedentemente elencati,
- ◆ gli **estremi dei contratti di assunzione** perfezionatisi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, con l'indicazione:
 - ✓ del nominativo del soggetto assunto,
 - ✓ della data di assunzione e della qualifica professionale,
- ◆ le **informazioni relative agli aiuti de minimis** ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso,
- ◆ gli **estremi del conto corrente** intestato all'impresa istante.



La documentazione attestante le qualifiche professionali dei giornalisti e professionisti assunti dovrà essere resa disponibile dall'impresa su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni, il Dipartimento provvede a formare l'**elenco dei soggetti** ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante. L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e **pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento**.



Il **contributo è erogato**, al netto delle ritenute erariali, mediante **accredito sul conto corrente** intestato all'impresa istante.

D.3. QUALI SONO I REQUISITI E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI GIORNALISTICI?

R.3. Ai **datori di lavoro** appartenenti:

- ◆ alle **imprese editrici** di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione,
- ◆ alle **agenzie di stampa**,
- ◆ e alle **emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali**, non partecipate dallo Stato,

è, altresì, **riconosciuto un contributo forfettario** nella misura di **14.000 euro** per la **trasformazione**, nel corso dell'anno 2023, di un **contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa** in contratto **a tempo indeterminato**.

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO

14.000 euro

per ogni **trasformazione a tempo indeterminato** nel 2023
di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di co.co.co.

Il contributo è riconosciuto **entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro** per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

²¹ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445




Anche in questo caso, costituiscono **requisiti** di ammissione al beneficio:

- ◆ l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione **ATECO** con le seguenti specificazioni:
 - ✓ per le **imprese editoriali di quotidiani: 58.13** (edizione di quotidiani)
 - ✓ per le **imprese editoriali di periodici: 58.14** (edizione di riviste e periodici)
 - ✓ per le **agenzie di stampa: 63.91** (attività delle agenzie di stampa);
 - ✓ per le **emittenti radiofoniche: 60.10** (trasmissioni radiofoniche);
 - ✓ per le **emittenti televisive: 60.20** (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
- ◆ l'**iscrizione** al Registro degli Operatori della Comunicazione (**ROC**), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- ◆ non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al suddetto contributo è necessario presentare apposita **domanda per via telematica** dal **23 aprile 2024 (ore 10:00)** al **23 maggio 2024 (ore 17:00)**.

La **procedura** per la **presentazione della domanda** è disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. La domanda è **gestita** dal **Dipartimento per l'informazione e l'editoria**²² della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**.



La domanda deve **includere** un'apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà²³ redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica **attestante**:

- ◆ il **possesso dei requisiti** precedentemente elencati,
- ◆ gli **estremi**:
 - ✓ dei **contratti giornalistici a tempo determinato e dei contratti di co.co.co.** già **in essere**
 - ✓ e quelli dei **contratti giornalistici di lavoro a tempo indeterminato perfezionatisi** per i medesimi giornalisti, dipendenti e collaboratori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023,
- ◆ il riferimento al **CCNL giornalistico applicato**,
- ◆ la **qualifica e la mansione** giornalistica del lavoratore,
- ◆ le **informazioni relative agli aiuti de minimis** ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso,
 - ◆ gli **estremi del conto corrente** intestato all'impresa istante.



La documentazione attestante i contratti di lavoro dovrà essere resa disponibile dalle imprese istanti su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

²² da qui in avanti per "**Dipartimento**" si intende il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

²³ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni, il Dipartimento provvede a formare l'**elenco dei soggetti** ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante. L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e **pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.**



Il **contributo è erogato**, al netto delle ritenute erariali, mediante **accredito sul conto corrente** intestato all'impresa istante.

D.4. QUALI SONO LE DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI IN ESAME?

R.4. Vi sono alcune disposizioni che sono comuni a tutti i contributi in esame che vengono di seguito riportate:

DISPOSIZIONI COMUNI
L'agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" .
In caso di insufficienza delle risorse , rispettivamente disponibili per ciascuna delle misure previste, in relazione alle istanze ammesse , si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto . In tal caso, i relativi elenchi dei beneficiari , approvati con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento, riporteranno l'importo tenendo conto dell' esito della ripartizione proporzionale .
I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento l' eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
Il Dipartimento effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione. Si procederà alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none">◆ il Dipartimento accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti,◆ risultino false le dichiarazioni rese.



FAQ

PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

CONTRIBUTO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIORNALISTI E PROFESSIONISTI UNDER 36	
1	<p>Il codice ATECO richiesto per accedere al contributo può essere secondario?</p> <p>Il codice ATECO, richiesto per l'accesso a ciascuna misura e indicato nel decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28 novembre 2023, deve intendersi primario e/o prevalente, anche in ragione del carattere straordinario delle misure previste dal Fondo a sostegno del settore editoriale.</p>
2	<p>Cosa si intende per qualifica professionale opportunamente attestata?</p> <p>Per qualifica professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 2023 e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023, si intende la qualifica certificata: da un titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, da un attestato di competenza rilasciato da enti accreditati secondo la normativa vigente, ovvero da un'esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell'attività "nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documenti informatici, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on-line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media". Ai fini dei controlli successivi, la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda deve risultare agli atti dell'impresa e dovrà essere resa disponibile su richiesta dell'amministrazione.</p>
3	<p>Le assunzioni di giornalisti "pubblicisti" under 36 rientrano nell'agevolazione?</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023, il contributo è riconosciuto per le nuove assunzioni di "giovani giornalisti e professionisti con età inferiore a 36 anni". Pertanto, la figura del giornalista pubblicista rientra nell'ambito di applicazione della misura purché ricorrano tutti i presupposti previsti dal medesimo articolo 3, anche con riferimento al "possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, nel campo della digitalizzazione editoriale, informazione e documenti informatici, comunicazione e sicurezza informatica, servizio on line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media".</p>
4	<p>Si chiede se il contributo per nuovi contratti di assunzione a tempo indeterminato di giornalisti e professionisti "under 36" possa essere richiesto anche per l'assunzione di un apprendista, avvenuta nel 2023?</p> <p>Ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, l'apprendistato configura "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani". Pertanto, fermo restando che la valutazione di merito resta riservata alla sede istruttoria, la fattispecie prospettata appare riconducibile al campo di applicazione della misura di cui all'art. 3, decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023.</p>

CONTRIBUTO PER LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI GIORNALISTICI



1	<p>Ai fini del riconoscimento del contribuuto, entro quale termine deve essere effettuata la trasformazione di un contratto a tempo determinato o co.co.co. in contratto a tempo indeterminato? Quale è, quindi, il momento determinante ai fini della trasformazione/assunzione?</p>
	<p>Ai fini del riconoscimento del contribuuto di cui all'articolo 4 del decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023, rileva la data di sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale momento di perfezionamento dello stesso, che deve ricadere nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023.</p>
2	<p>Il codice ATECO richiesto per accedere al contribuuto può essere secondario?</p> <p>Il codice ATECO, richiesto per l'accesso a ciascuna misura e indicato nel decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28.11.2023, deve intendersi primario e/o prevalente, anche in ragione del carattere straordinario delle misure previste dal Fondo a sostegno del settore editoriale.</p>
3	<p>Quali tipologie contrattuali possono essere oggetto di trasformazione ai fini del riconoscimento del contribuuto?</p> <p>Le tipologie contrattuali che possono essere oggetto di trasformazione ai fini del riconoscimento del contribuuto riguardano i contratti giornalistici a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa.</p>



PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare 8/E dell'11 aprile 2024](#)

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali.

RISPOSTE A ISTANZA DI CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Consulenza giuridica 1/E dell'11 aprile 2024](#)

Società cooperative: determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la rilevanza ai fini IRAP dei ristoranti

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 87 dell'08.04.2024 alla n. 90 dell'11.04.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di APRILE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 12.04.2024 AL 26.04.2024

Lunedì 15 aprile 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 15 aprile 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Martedì 16 aprile 2024

Ultimo giorno utile per l'invio della comunicazione al committente (preponente o mandante) per la **richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta**, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, mediante raccomandata A/R o Pec, da parte degli **agenti e mediatori di assicurazione**, nel caso in cui nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto **l'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione**. A decorrere dal 1° aprile 2024, pertanto, la ritenuta d'acconto dovrà essere applicata ai pagamenti delle provvigioni



effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione della ritenuta ridotta (31 dicembre dell'anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d'acconto nella misura ridotta si verificano in corso d'anno, **le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024.**

Martedì 16 aprile 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo 6728** (Imposta sugli intrattenimenti).

Martedì 16 aprile 2024

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche. **L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Martedì 16 aprile 2024

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **marzo 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.



Martedì **16 aprile 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Martedì **16 aprile 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **marzo 2024** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Martedì **16 aprile 2024**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **16 aprile 2024**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 aprile 2024**

Versamento delle **ritenute sui dividendi** corrisposti nel **trimestre precedente**, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.



Martedì **16 aprile 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di marzo** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 aprile 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 aprile 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 aprile 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **marzo 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **22 aprile 2024**

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro²⁴ e inferiori a 15.000 euro.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento **entro il 20**

²⁴ si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.



aprile per i soggetti che **liquidano l'iva trimestralmente** (quest'anno cadendo di sabato slitta al 22 aprile), in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [modello polivalente](#).

Lunedì **22 aprile 2024**

Fino alle ore 23:59 di lunedì 22 aprile 2024 sarà possibile presentare la domanda per l'accesso al contributo per gli oneri previdenziali **in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive**, con ricavi non superiori complessivamente a **euro 100.000²⁵**. Con [decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani](#) sono state definite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

Il contributo è pari all'ammontare dei **contributi previdenziali versati** dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l'obbligo di denuncia e versamento, **sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023** ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Le domande potranno essere inviate utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla [piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche](#).

Giovedì **25 aprile 2024**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di marzo**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel primo trimestre 2024** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

²⁵ previsto dall'articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021. Le ASD e le SSD ai fini della richiesta del contributo non devono avere conseguito, nell'anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell'anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro.

